

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 09815/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9815 del 2021, proposto da

Barbara Caroli, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Territoriale di Bari non costituiti in giudizio;

nei confronti

Maria Sandra Acito non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

- del decreto dirigenziale prot.n.20760 dell'11.8.2021 dell'Ambito Territoriale di Bari, con cui la ricorrente è stata esclusa dagli elenchi aggiuntivi delle GPS per la provincia di Bari per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al sostegno (ADSS), sull'erroneo presupposto che i titoli abilitativi dei ricorrenti non siano stati conseguiti entro la data del 31.7.2021 ai sensi dell'art.59 comma 4 lett.a) D.L. 73/2021;

- del decreto dirigenziale prot.n.28055 del 7.10.2021 dell'Ambito Territoriale di Bari con cui la ricorrente è stata nuovamente depennata e esclusa a seguito dell'ordinanza Tar Lazio Sez.II[^] Ter n. 5260 del 6.10.2021;

- delle graduatorie di cui sopra nella parte in cui non risulta inclusa con riserva la ricorrente;

- ove occorra, del decreto del Ministero dell'Istruzione n.51 del 3.3.2021 avente ad oggetto “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60”, nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei soggetti, quali i ricorrenti, in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero;

- ove occorra altresì della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n.25089 del 6.8.23021 e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere.

E , OVE OCCORRA, L'ACCERTAMENTO

- del diritto della ricorrente ad essere inclusa negli elenchi aggiuntivi delle GPS per la Provincia di Bari ai sensi e per gli effetti dell'O.M. n.60/2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2021 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale O.M. 60/2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiano ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento;
- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame, salva verifica della ritualità della notifica al controinteressato con l'atto introduttivo;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 6116/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),

- accoglie la richiesta misura cautelare;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- rinvia al Presidente delle Sez. IV bis, sezione competente in materia di sostegno

dal 1° gennaio 2022, per la fissazione del merito.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Saponi, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Gianluca Verico, Referendario

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Saponi

IL SEGRETARIO